

## Delibera n° 152

Estratto del processo verbale della seduta del  
**1 febbraio 2019**

**oggetto:**

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI INERENTI LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE. MODIFICA DGR 61/2018.

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | Presidente      | assente  |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Tiziana GIBELLI</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Graziano PIZZIMENTI</b>  | Assessore       | assente  |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | Assessore       | assente  |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | Assessore       | assente  |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | Assessore       | presente |

**Gianfranco ROSSI**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare, la disciplina della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

**Visto**, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 99/2004, che detta i criteri generali cui le Regioni devono attenersi ai fini dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

**Visto** altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 99/2004, che attribuisce alle Regioni la competenza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 di tale decreto legislativo;

**Visto** il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Atteso** che, a seguito della soppressione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, con propria deliberazione 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modifiche, i compiti istruttori inerenti la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale sono stati attribuiti al Servizio sviluppo comparto agricolo dell'allora Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

**Vista** la propria deliberazione 15 aprile 2005, n. 798, che ha approvato linee di indirizzo per l'accertamento del possesso dei requisiti inerenti la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

**Vista** altresì la propria deliberazione 19 gennaio 2018, n. 61, con la quale sono stati modificati i criteri per la determinazione del reddito di cui al punto n. 4 della deliberazione n. 798/2005, sostituendo il criterio del "volume di affari desunto ai fini I.V.A." con il criterio del "reddito globale da lavoro" come individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 99/2004;

**Attesa** la necessità di individuare un parametro per le comparazioni tra redditi agricoli e non agricoli;

**Ritenuto** di individuare quali indici parametrici ordinari e convenzionali di reddito da applicarsi ai piani colturali aziendali quelli individuati dalla propria deliberazione 10 giugno 2016, n. 1040 e suoi relativi allegati espressi in termini di Standard Output "SO", di cui al regolamento (UE) 1198/2014;

**Ritenuta** pertanto necessaria, per l'applicazione di tali indici parametrici ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti inerenti la qualifica di imprenditore agricolo professionale, l'obbligatorietà del ricorso al fascicolo aziendale elettronico, istituito dall'articolo 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, quale strumento di aggiornamento delle informazioni contenute nell'anagrafe aziendale prevista dall'articolo 3 del medesimo D.P.R. 503/1999;

**Visto**, per disciplina e cogenza del fascicolo aziendale, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e in particolare gli articoli 13 e 14, comma 8;

**Visto** altresì il DPREG 13 settembre 2004, n. 0291/Pres e in particolare l'articolo 3;

**Ritenuto** pertanto di integrare la deliberazione n. 61/2018, allo scopo di introdurre dei parametri per la comparazione dei redditi agricoli con eventuali altri redditi con il fine di consentire l'operatività degli uffici in ordine all'istruttoria delle domande di certificazione di imprenditore agricolo professionale;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, delegato alla montagna,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

Delibera

Di approvare la seguente modifica alla propria deliberazione n. 61/2018.

Al punto 4.b), come inserito dal punto 2. della deliberazione n. 61/2018, dopo il secondo capoverso sono aggiunti i seguenti due capoversi:

“Per la determinazione del reddito derivante da attività agricola si applicano i parametri individuati dalla deliberazione giuntale n. 1040 del 10 giugno 2016 e suoi relativi allegati espressi in termini di Standard Output “SO”.

Per l'applicazione di tali indici parametrici è reso obbligatorio il ricorso al fascicolo aziendale elettronico costituito e aggiornato presso i competenti Centri di assistenza agricola (CAA) od Organismo pagatore riconosciuto”.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE